

Codice A1813B

D.D. 22 gennaio 2021, n. 161

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 07/21 per la realizzazione di n.2 tratti di difesa in sponda destra del Rio Marrone, in Comune di Bibiana, località Via Madonna delle Grazie. Richiedente: Comune di Bibiana.



ATTO DD 161/A1813B/2021

DEL 22/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 07/21 per la realizzazione di n.2 tratti di difesa in sponda destra del Rio Marrone, in Comune di Bibiana, località Via Madonna delle Grazie.
Richiedente: Comune di Bibiana.

Con nota in data 04/01/2021 il Comune di Bibiana, C.F. 02089080010, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per la realizzazione di n. 2 manufatti di difesa spondale in destra orografica del Rio Marrone in Comune di Bibiana, località Via Madonna delle Grazie, così distinti:

- tratto di monte, da eseguirsi in continuità verso valle con l'analogia difesa esistente, già oggetto di precedente autorizzazione idraulica del Settore scrivente n. 34/17, assunta con Determinazione Dirigenziale n. 1721 del 09/06/2017, costituito da scogliera in massi di cava non cementati, avente lunghezza 27 m ed altezza massima di 2 m misurata dal piano di fondazione;
- tratto di valle, prospiciente Cascina Blanchetta, anch'esso costituito da scogliera in massi di cava non cementati, avente lunghezza 28 m ed altezza massima di 3,30 m misurata dal piano di fondazione.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'ing. Paolo Doria, costituiti, tra l'altro, dalla relazione generale, dalla relazione idraulica, dal computo metrico estimativo e da n. 2 tavole grafiche, in base ai quali è prevista l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

L'Amministrazione Comunale di Bibiana, con deliberazione di Giunta Comunale in data 22/12/2020 n. 96, ha approvato il progetto delle opere su indicate.

La Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con nota prot. n.959 del 07/01/2021, pure trasmessa al Comune di Bibiana, ha espresso parere con prescrizioni sui lavori previsti in progetto, a norma della D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii..

A seguito delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento dell'emergenza

epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore, che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Pertanto, dall'esame degli elaborati progettuali l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- le ll.rr. n. 12/2004 e n. 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n.14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- la D.G.R. 9 febbraio 2015, n.21-1004 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002";
- la nota prot. n. 959 del 07/01/2021, pure trasmessa al Comune di Bibiana, con la quale il Servizio Tutela della Fauna e della Flora - Città Metropolitana di Torino ha espresso parere con prescrizioni, ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011 recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici, sui lavori previsti in progetto;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;
- l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare, esclusivamente ai fini idraulici, per quanto di competenza del Settore scrivente, il Comune di Bibiana all'esecuzione dei lavori di che trattasi, nell'ambito della proprietà del demanio idrico, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alle fasi progettuali esecutive e di realizzazione dei lavori:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le opere di difesa spondale dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti di difesa esistenti, avendo cura, in tal caso, di raccordarle in modo omogeneo il collegamento strutturale al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime opere dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso delle tratte d'alveo interessate dagli interventi;
5. dovrà essere rivista la soluzione progettuale adottata per il sostegno della barriera stradale prevista in sommità dei manufatti, verificando la possibilità di inserzione della stessa mediante l'incasso del cordolo in c.a. in corrispondenza del coronamento delle scogliere;
6. i massi di cava costituenti le opere di difesa spondale dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a $0,30 \text{ m}^3$ e peso non inferiore a 8,0q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il materiale litoide demaniale proveniente dagli scavi in alveo per la realizzazione dei manufatti di difesa previsti in progetto dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, qualora necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, avendo cura di conferire allo stesso, ove riportato lungo le sponde, ovvero, nei settori in erosione e nel fondo alveo, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento degli eventuali massi presenti in loco, e/o dei clasti più grossolani, a costituire un efficace corazzamento di protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere di eventuali fenomeni erosivi lungo le sponde ricalibrate e sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di eventuali murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
8. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide funzionali alla realizzazione dei manufatti longitudinali in progetto non dovranno interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
9. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale d'alveo;
10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del

corso d'acqua; è fatto divieto di scarico, all'interno dell'alveo del corso d'acqua, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni all'alveo medesimo, ovvero, di quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;

11. le operazioni di pulizia e di taglio e rimozione della vegetazione arbustiva presente in alveo e lungo le sponde di che trattasi dovranno anch'esse essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua;

12. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

13. è a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto comune dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

14. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

16. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente, modifiche ai lavori, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che i lavori stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

19. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a

verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminati i lavori, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

20. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare, riguardo la disciplina di cui alla normativa vigente sui lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici (ex art.12 della l.r. 37/2006, D.G.R. n 72-13725 del 29.03.2010 e D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011), dovranno essere recepite le indicazioni/prescrizioni contenute nel parere prot. n. 959 del 07/01/2021 rilasciato dalla *Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora*, pure trasmesso al Comune di Bibiana.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni